

THE BANKING PRESS TM

IL TESTO UNICO FINANZIARIO
ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

A cura di
Maurizio Tidona

Editore
TIDONA COMUNICAZIONE
2009

Il Testo Unico Finanziario Annotato con la Giurisprudenza

Aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 101 del 17 luglio 2009

Copyright © 2009 Tidona Comunicazione Srl. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questa pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di memorizzazione o trasmessa ad altri, in nessuna forma o mezzo, sia elettronico che meccanico, escludendosi anche la possibilità di fotocopiatura e scansione.

Richieste di stampa parziale potranno essere inoltrate all'Editore, esclusivamente presso la sede legale in Milano. Il permesso, se concesso, dovrà essere unicamente in forma scritta.

Anche se l'Editore ed il Curatore hanno dedicato il migliore impegno e cura nella preparazione e stesura di questa pubblicazione, non potrà essere loro attribuita alcuna responsabilità per l'accuratezza, la completezza e l'aggiornamento dei contenuti. In nessun caso l'Editore ed il Curatore potranno essere ritenuti responsabili per l'utilizzo dei contenuti della pubblicazione.

Tidona Comunicazione Srl
Viale Bianca Maria n. 22
20129 Milano Italia
Tel. +39 02.3656.2305 - Fax +39 02.700.525.125

Sito Web: www.tidonacomunicazione.com
Servizio Clienti: clienti@tidonacomunicazione.com
Dipartimento Documentazione: documentazione@tidonacomunicazione.com

Stampato in Italia
Prima Edizione: 2009

ISBN 9788896380017

Il Testo Unico Finanziario Annotato con la Giurisprudenza

Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58

Gazzetta Ufficiale 26 Marzo 1998, n. 71

Aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 101 del 17 luglio 2009

SOMMARIO

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

| | | |
|--------|---|---|
| Art. 1 | Definizioni | 1 |
| Art. 2 | Rapporti con il diritto comunitario | 7 |
| Art. 3 | Provvedimenti | 8 |
| Art. 4 | Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio | 8 |

PARTE II DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Vigilanza

| | | |
|---------|--|----|
| Art. 5 | Finalità e destinatari della vigilanza | 13 |
| Art. 6 | Vigilanza regolamentare | 15 |
| Art. 7 | Interventi sui soggetti abilitati | 22 |
| Art. 8 | Vigilanza informativa | 22 |
| Art. 9 | Revisione contabile | 24 |
| Art. 10 | Vigilanza ispettiva | 24 |
| Art. 11 | Composizione del gruppo | 26 |
| Art. 12 | Vigilanza sul gruppo | 26 |

Capo II Esponenti aziendali e partecipanti al capitale

| | | |
|---------|---|----|
| Art. 13 | Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali | 28 |
| Art. 14 | Requisiti di onorabilità | 28 |
| Art. 15 | Partecipazione al capitale | 29 |
| Art. 16 | Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione | 30 |
| Art. 17 | Richiesta di informazioni sulle partecipazioni | 30 |

TITOLO II SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

Capo I Soggetti e autorizzazione

| | | |
|-------------|-----------------------------|----|
| Art. 18 | Soggetti | 31 |
| Art. 18-bis | Consulenti finanziari | 32 |

| | | |
|-------------|---|----|
| Art. 18-ter | Società di consulenza finanziaria | 34 |
| Art. 19 | Autorizzazione | 34 |
| Art. 20 | Albo | 36 |

Capo II

Svolgimento dei servizi e delle attività

| | | |
|-------------|---|-----|
| Art. 21 | Criteri generali | 37 |
| Art. 22 | Separazione patrimoniale | 98 |
| Art. 23 | Contratti | 101 |
| Art. 24 | Gestione di portafogli | 122 |
| Art. 25 | Attività di negoziazione nei mercati regolamentati | 129 |
| Art. 25-bis | Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di Assicurazione | 130 |

Capo III

Operatività transfrontaliera

| | | |
|---------|---|-----|
| Art. 26 | Succursali e libera prestazione di servizi di Sim | 131 |
| Art. 27 | Imprese di investimento comunitarie | 132 |
| Art. 28 | Imprese di investimento extracomunitarie | 133 |
| Art. 29 | Banche | 133 |

Capo IV

Offerta fuori sede

| | | |
|---------|--|-----|
| Art. 30 | Offerta fuori sede | 134 |
| Art. 31 | Promotori finanziari | 140 |
| Art. 32 | Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e strumenti finanziari | 154 |

Capo IV-bis

Tutela degli investitori

| | | |
|-------------|---|-----|
| Art. 32-bis | Tutela degli interessi collettivi degli investitori | 155 |
| Art. 32-ter | Risoluzione stragiudiziale di controversie | 156 |

TITOLO III

GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Capo I

Soggetti autorizzati

| | | |
|---------|-----------------------------|-----|
| Art. 33 | Attività esercitabili | 156 |
|---------|-----------------------------|-----|

Capo II

Fondi comuni di investimento

| | | |
|---------|--|-----|
| Art. 34 | Autorizzazione della società di gestione del risparmio | 157 |
| Art. 35 | Albo | 158 |
| Art. 36 | Fondi comuni di investimento | 158 |
| Art. 37 | Struttura dei fondi comuni di investimento | 160 |
| Art. 38 | Banca depositaria | 161 |
| Art. 39 | Regolamento del fondo | 162 |
| Art. 40 | Regole di comportamento e diritto di voto | 163 |

Capo II-bis

Operatività all'estero

| | | |
|-------------|---|-----|
| Art. 41 | Operatività all'estero delle Sgr | 163 |
| Art. 41-bis | Società di gestione armonizzate | 164 |
| Art. 42 | Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati | 164 |

Capo III

Società di investimento a capitale variabile

| | | |
|-------------|--|-----|
| Art. 43 | Costituzione e attività esercitabili | 165 |
| Art. 43-bis | Sicav che designano una Sgr o una società di gestione armonizzata | 166 |
| Art. 44 | Albo | 166 |
| Art. 45 | Capitale e azioni | 167 |
| Art. 46 | Assemblea | 167 |
| Art. 47 | Modifiche dello statuto | 168 |
| Art. 48 | Scioglimento e liquidazione volontaria | 168 |
| Art. 49 | Fusione e scissione | 169 |
| Art. 50 | Altre disposizioni applicabili | 169 |

TITOLO IV

PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI

Capo I

Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi

| | | |
|---------|---|-----|
| Art. 51 | Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari | 169 |
| Art. 52 | Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari | 170 |
| Art. 53 | Sospensione degli organi amministrativi | 171 |
| Art. 54 | Sospensione dell'offerta di quote di Oicr esteri | 171 |
| Art. 55 | Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari | 171 |

Capo II

Disciplina delle crisi

| | | |
|-------------|--|-----|
| Art. 56 | Amministrazione straordinaria | 173 |
| Art. 57 | Liquidazione coatta amministrativa | 175 |
| Art. 58 | Succursali di imprese di investimento estere | 178 |
| Art. 59 | Sistemi di indennizzo | 178 |
| Art. 60 | Adesione ai sistemi d'indennizzo da parte di intermediari esteri | 180 |
| Art. 60-bis | Responsabilità delle Sim, delle Sgr e delle Sicav per illecito amministrativo dipendente da reato | 181 |

PARTE III

DISCIPLINA DEI MERCATI E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

TITOLO I

DISCIPLINA DEI MERCATI

Capo I

Mercati regolamentati

| | | |
|-------------|---|-----|
| Art. 60-ter | Principi di regolamentazione | 181 |
| Art. 61 | Mercati regolamentati di strumenti finanziari | 182 |
| Art. 62 | Regolamento del mercato | 184 |
| Art. 63 | Autorizzazione dei mercati regolamentati | 185 |

| | | |
|-------------|--|-----|
| Art. 64 | Organizzazione e funzionamento del mercato | 186 |
| Art. 65 | Registrazione delle operazioni presso la società di gestione e obblighi di comunicazione delle operazioni concluse su strumenti finanziari | 187 |
| Art. 66 | Mercati all'ingrosso di titoli di Stato | 188 |
| Art. 66-bis | Mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas | 188 |
| Art. 67 | Riconoscimento dei mercati | 189 |
| Art. 68 | Sistemi di garanzia dei contratti | 190 |
| Art. 69 | Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati | 190 |
| Art. 70 | Compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari | 191 |
| Art. 70-bis | Accesso ai sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari | 192 |
| Art. 70-ter | Accordi fra sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione nell'ambito dei mercati regolamentati | 192 |
| Art. 71 | Definitività del regolamento delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari (abrogato) | 193 |
| Art. 72 | Disciplina delle insolvenze di mercato | 193 |
| Art. 73 | Vigilanza sulle società di gestione | 194 |
| Art. 74 | Vigilanza sui mercati | 195 |
| Art. 75 | Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi della società di gestione | 197 |
| Art. 76 | Vigilanza sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato | 198 |
| Art. 77 | Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia | 198 |

Capo II

Sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati

| | | |
|-------------|---|-----|
| Art. 77-bis | Sistemi multilaterali di negoziazione | 199 |
| Art. 78 | Internalizzatori sistematici | 200 |
| Art. 79 | Sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro | 200 |

Capo II-bis

Disposizioni comuni

| | | |
|-------------|---|-----|
| Art. 79-bis | Requisiti di trasparenza | 201 |
| Art. 79-ter | Consolidamento delle informazioni | 203 |

TITOLO II

GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

| | | |
|---------|--|-----|
| Art. 80 | Attività di gestione accentrata di strumenti finanziari | 203 |
| Art. 81 | Regolamento di attuazione e regolamento dei servizi | 205 |
| Art. 82 | Vigilanza | 206 |
| Art. 83 | Crisi delle società di gestione accentrata | 206 |
| Art. 84 | Rilevazioni e comunicazioni inerenti agli strumenti finanziari accentrati | 206 |
| Art. 85 | Deposito accentrato | 207 |
| Art. 86 | Trasferimento dei diritti inerenti agli strumenti finanziari depositati | 208 |
| Art. 87 | Vincoli sugli strumenti finanziari accentrati | 209 |
| Art. 88 | Ritiro degli strumenti finanziari accentrati | 210 |
| Art. 89 | Annotazione sul libro soci | 210 |
| Art. 90 | Gestione accentrata dei titoli di Stato | 210 |

PARTE IV

DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

| | | |
|---------|--------------------------------|-----|
| Art. 91 | Poteri della Consob | 211 |
| Art. 92 | Parità di trattamento | 213 |
| Art. 93 | Definizione di controllo | 215 |

TITOLO II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

Capo I
Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita

| | | |
|-------------|-------------------|-----|
| Art. 93-bis | Definizioni | 215 |
|-------------|-------------------|-----|

Sezione I
Offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti
finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

| | | |
|-------------|---|-----|
| Art. 94 | Prospetto d'offerta | 216 |
| Art. 94-bis | Approvazione del prospetto | 222 |
| Art. 95 | Disposizioni di attuazione | 223 |
| Art. 95-bis | Revoca dell'acquisto o della sottoscrizione | 224 |
| Art. 96 | Bilanci dell'emittente | 224 |
| Art. 97 | Obblighi informativi | 226 |
| Art. 98 | Validità comunitaria del prospetto | 226 |
| Art. 98-bis | Emittenti di Paesi extracomunitari | 226 |

Sezione II
Offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti

| | | |
|-------------------|----------------------------------|-----|
| Art. 98-ter | Prospetto d'offerta | 227 |
| Art. 98-quater | Disposizioni di attuazione | 228 |
| Art. 98-quinquies | Obblighi informativi | 228 |

Sezione III
Disposizioni comuni

| | | |
|--------------|--|-----|
| Art. 99 | Poteri della Consob | 229 |
| Art. 100 | Casi di inapplicabilità | 230 |
| Art. 100-bis | Circolazione dei prodotti finanziari | 234 |
| Art. 101 | Attività pubblicitaria | 234 |

Capo II
Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

Sezione I
Disposizioni generali

| | | |
|--------------|--|-----|
| Art. 101-bis | Definizioni e ambito applicativo | 235 |
| Art. 101-ter | Autorità di vigilanza e diritto applicabile | 236 |
| Art. 102 | Obblighi degli offerenti e poteri interdittivi | 238 |
| Art. 103 | Svolgimento dell'offerta | 241 |
| Art. 104 | Difese | 244 |
| Art. 104-bis | Regola di neutralizzazione | 246 |
| Art. 104-ter | Clausola di reciprocità | 247 |

Sezione II
Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie

| | | |
|----------|--|-----|
| Art. 105 | Disposizioni generali | 247 |
| Art. 106 | Offerta pubblica di acquisto totalitaria | 252 |
| Art. 107 | Offerta pubblica di acquisto preventiva | 259 |
| Art. 108 | Obbligo di acquisto | 260 |
| Art. 109 | Acquisto di concerto | 263 |
| Art. 110 | Inadempimento degli obblighi | 265 |
| Art. 111 | Diritto di acquisto | 268 |
| Art. 112 | Disposizioni di attuazione | 269 |

TITOLO III EMITTENTI

Capo I Informazione societaria

| | | |
|--------------|--|-----|
| Art. 113 | Ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari | 269 |
| Art. 113-bis | Ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR aperti | 273 |
| Art. 113-ter | Disposizioni generali in materia di informazioni regolamentate | 274 |
| Art. 114 | Comunicazioni al pubblico | 275 |
| Art. 114-bis | Informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori | 277 |
| Art. 115 | Comunicazioni alla Consob | 277 |
| Art. 115-bis | Registri delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate | 279 |
| Art. 116 | Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico | 279 |
| Art. 117 | Informazione contabile | 280 |
| Art. 117-bis | Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate | 280 |
| Art. 117-ter | Disposizioni in materia di finanza etica | 281 |
| Art. 118 | Casi di inapplicabilità | 281 |
| Art. 118-bis | Controllo sulle informazioni fornite al pubblico | 281 |

Capo II Disciplina delle società con azioni quotate

| | | |
|----------|------------------------------|-----|
| Art. 119 | Ambito di applicazione | 283 |
|----------|------------------------------|-----|

Sezione I Assetti proprietari

| | | |
|--------------|--|-----|
| Art. 120 | Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti | 283 |
| Art. 121 | Disciplina delle partecipazioni reciproche | 285 |
| Art. 122 | Patti parasociali | 286 |
| Art. 123 | Durata dei patti e diritto di recesso | 289 |
| Art. 123-bis | Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari | 289 |
| Art. 124 | Casi di inapplicabilità | 291 |

Sezione I-bis Informazioni sull'adesione a codici di comportamento

| | | |
|--------------|---|-----|
| Art. 124-bis | Obblighi di informazione relativi ai codici di comportamento (abrogato) | 291 |
| Art. 124-ter | Informazione relativa ai codici di comportamento | 291 |

Sezione II
Tutela delle minoranze

| | | |
|--------------|---|-----|
| Art. 125 | Convocazione dell'assemblea su richiesta della minoranza (abrogato) | 291 |
| Art. 126 | Assemblea straordinaria | 292 |
| Art. 126-bis | Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea | 293 |
| Art. 127 | Voto per corrispondenza | 293 |
| Art. 128 | Denuncia al collegio sindacale e al tribunale (abrogato) | 293 |
| Art. 129 | Azione sociale di responsabilità (abrogato) | 294 |
| Art. 130 | Informazione dei soci | 294 |
| Art. 131 | Diritto di recesso in caso di fusioni e scissioni (abrogato) | 294 |
| Art. 132 | Acquisto di azioni proprie e della società controllante | 295 |
| Art. 133 | Esclusione su richiesta dalle negoziazioni | 295 |
| Art. 134 | Aumenti di capitale | 295 |
| Art. 135 | Società cooperative | 296 |

Sezione III
Deleghe di voto

| | | |
|----------|---|-----|
| Art. 136 | Definizioni | 297 |
| Art. 137 | Disposizioni generali | 297 |
| Art. 138 | Sollecitazione | 298 |
| Art. 139 | Requisiti del committente | 299 |
| Art. 140 | Soggetti abilitati alla sollecitazione | 299 |
| Art. 141 | Associazione di azionisti | 299 |
| Art. 142 | Delega di voto | 299 |
| Art. 143 | Responsabilità | 300 |
| Art. 144 | Svolgimento della sollecitazione e della raccolta | 300 |

Sezione IV
Azioni di risparmio ed altre categorie di azioni

| | | |
|--------------|------------------------------|-----|
| Art. 145 | Emissioni delle azioni | 301 |
| Art. 146 | Assemblea speciale | 304 |
| Art. 147 | Rappresentante comune | 306 |
| Art. 147-bis | Assemblee di categoria | 307 |

Sezione IV-bis
Organi di amministrazione

| | | |
|--------------------|--|-----|
| Art. 147-ter | Elezione e composizione del consiglio di amministrazione | 307 |
| Art. 147-quater | Composizione del consiglio di gestione | 308 |
| Art. 147-quinquies | Requisiti di onorabilità | 309 |

Sezione V
Organi di controllo

| | | |
|--------------|---|-----|
| Art. 148 | Composizione | 309 |
| Art. 148-bis | Limiti al cumulo degli incarichi | 311 |
| Art. 149 | Doveri | 311 |
| Art. 150 | Informazione | 315 |
| Art. 151 | Poteri | 316 |
| Art. 151-bis | Poteri del consiglio di sorveglianza | 317 |
| Art. 151-ter | Poteri del comitato per il controllo sulla gestione | 317 |
| Art. 152 | Denuncia al tribunale | 318 |
| Art. 153 | Obbligo di riferire all'assemblea | 319 |
| Art. 154 | Disposizioni non applicabili | 320 |

Sezione V-bis
Informazione finanziaria

| | | |
|--------------|---|-----|
| Art. 154-bis | Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari | 320 |
| Art. 154-ter | Relazioni finanziarie | 321 |

Sezione VI
Revisione contabile

| | | |
|--------------|---|-----|
| Art. 155 | Attività di revisione contabile | 322 |
| Art. 156 | Relazioni di revisione | 325 |
| Art. 157 | Effetti dei giudizi sui bilanci | 326 |
| Art. 158 | Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi | 327 |
| Art. 159 | Conferimento e revoca dell'incarico | 327 |
| Art. 160 | Incompatibilità | 329 |
| Art. 161 | Albo speciale delle società di revisione | 331 |
| Art. 162 | Vigilanza sulle società di revisione | 331 |
| Art. 163 | Provvedimenti della Consob | 333 |
| Art. 164 | Responsabilità | 334 |
| Art. 165 | Revisione contabile dei gruppi | 336 |
| Art. 165-bis | Società che controllano società con azioni quotate | 337 |

Sezione VI-bis
Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria

| | | |
|--------------------|--|-----|
| Art. 165-ter | Ambito di applicazione | 337 |
| Art. 165-quater | Obblighi delle società italiane controllanti | 339 |
| Art. 165-quinquies | Obblighi delle società italiane collegate | 339 |
| Art. 165-sexies | Obblighi delle società italiane controllate | 340 |
| Art. 165-septies | Poteri della Consob e disposizioni di attuazione | 340 |

PARTE V
SANZIONI

TITOLO I
SANZIONI PENALI

Capo I
Intermediari e mercati

| | | |
|--------------|--|-----|
| Art. 166 | Abusivismo | 341 |
| Art. 167 | Gestione infedele | 342 |
| Art. 168 | Confusione di patrimoni | 343 |
| Art. 169 | Partecipazioni al capitale | 345 |
| Art. 170 | Gestione accentrata di strumenti finanziari | 345 |
| Art. 170-bis | Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob | 346 |
| Art. 171 | Tutela dell'attività di vigilanza (abrogato) | 346 |

Capo II
Emittenti

| | | |
|--------------|--|-----|
| Art. 172 | Irregolare acquisto di azioni | 347 |
| Art. 173 | Omessa alienazione di partecipazioni | 347 |
| Art. 173-bis | Falso in prospetto | 349 |
| Art. 174 | False comunicazioni e ostacolo alle funzioni della Consob (abrogato) | 349 |

Capo III
Revisione contabile

| | | |
|--------------|---|-----|
| Art. 174-bis | Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione | 350 |
| Art. 174-ter | Corruzione dei revisori | 351 |
| Art. 175 | Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione (abrogato) | 351 |
| Art. 176 | Utilizzazione e divulgazione di notizie riservate (abrogato) | 351 |
| Art. 177 | Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione | 352 |
| Art. 178 | Compensi illegali | 352 |
| Art. 179 | Disposizioni comuni | 352 |

TITOLO I-BIS
ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

Capo I
Disposizioni generali

| | | |
|----------|---------------------------------|-----|
| Art. 180 | Definizioni | 353 |
| Art. 181 | Informazione privilegiata | 360 |
| Art. 182 | Ambito di applicazione | 366 |
| Art. 183 | Esenzioni | 366 |

Capo II
Sanzioni penali

| | | |
|----------|--|-----|
| Art. 184 | Abuso di informazioni privilegiate | 367 |
| Art. 185 | Manipolazione del mercato | 372 |
| Art. 186 | Pene accessorie | 382 |
| Art. 187 | Confisca | 382 |

Capo III
Sanzioni amministrative

| | | |
|--------------------|--|-----|
| Art. 187-bis | Abuso di informazioni privilegiate | 393 |
| Art. 187-ter | Manipolazione del mercato | 395 |
| Art. 187-quater | Sanzioni amministrative accessorie | 397 |
| Art. 187-quinquies | Responsabilità dell'ente | 398 |
| Art. 187-sexies | Confisca | 399 |
| Art. 187-septies | Procedura sanzionatoria | 400 |

Capo IV
Poteri della Consob

| | | |
|-----------------|---------------------------|-----|
| Art. 187-octies | Poteri della Consob | 401 |
| Art. 187-nonies | Operazioni sospette | 402 |

Capo V
Rapporti tra procedimenti

| | | |
|--------------------|--|-----|
| Art. 187-decies | Rapporti con la magistratura | 403 |
| Art. 187-undecies | Facoltà della Consob nel procedimento penale | 404 |
| Art. 187-duodecies | Rapporti tra procedimento penale e procedimento amministrativo e di opposizione | 408 |
| Art. 187-terdecies | Esecuzione delle pene pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie nel processo penale | 410 |

| | | |
|-----------------------|----------------------------|-----|
| Art. 187-quaterdecies | Procedure consultive | 410 |
|-----------------------|----------------------------|-----|

TITOLO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

| | | |
|--------------------------|---|-----|
| Art. 187-quinquiesdecies | Tutela dell'attività di vigilanza della Consob | 410 |
| Art. 188 | Abuso di denominazione | 411 |
| Art. 189 | Partecipazioni al capitale | 411 |
| Art. 190 | Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati | 411 |
| Art. 191 | Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita | 417 |
| Art. 192 | Offerte pubbliche di acquisto o di scambio | 418 |
| Art. 192-bis | Informazioni sul governo societario | 419 |
| Art. 192-ter | Ammissione alle negoziazioni | 420 |
| Art. 193 | Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione | 420 |
| Art. 193-bis | Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria | 422 |
| Art. 194 | Deleghe di voto | 422 |
| Art. 195 | Procedura sanzionatoria | 422 |
| Art. 196 | Sanzioni applicabili ai promotori finanziari | 434 |

PARTE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

| | | |
|----------|---|-----|
| Art. 197 | Personale della Consob | 436 |
| Art. 198 | Girata di titoli azionari | 437 |
| Art. 199 | Società fiduciarie | 437 |
| Art. 200 | Intermediari già autorizzati | 437 |
| Art. 201 | Agenti di cambio | 437 |
| Art. 202 | Disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa | 440 |
| Art. 203 | Contratti a termine | 440 |
| Art. 204 | Gestione accentrata | 441 |
| Art. 205 | Quotazioni di prezzi | 441 |
| Art. 206 | Disposizioni applicabili alle società quotate in mercati diversi dalla borsa | 441 |
| Art. 207 | Patti parasociali | 441 |
| Art. 208 | Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile | 441 |
| Art. 209 | Società di revisione | 442 |
| Art. 210 | Modifiche al codice civile | 442 |
| Art. 211 | Modifiche al T.U. bancario | 443 |
| Art. 212 | Disposizioni in materia di privatizzazioni | 444 |
| Art. 213 | Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa | 444 |
| Art. 214 | Abrogazioni | 444 |
| Art. 215 | Disposizioni di attuazione | 446 |
| Art. 216 | Entrata in vigore | 446 |

liquidazione coatta deve essere esperito con esclusivo riferimento alle richieste dei clienti che hanno presentato opposizione allo stato passivo nei termini di legge; pertanto, per la determinazione della sufficienza del patrimonio "separato" rispetto alle istanze dei clienti occorre prendere come termine di paragone le sole istanze dei clienti oppositori.

Art. 23
Contratti.

Art. 23

1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni [tecniche] o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo (1).

2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento [né al servizio accessorio previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera f)], al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario (2).

5. Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile (3).

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

(1) Comma modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto. Per l'attuazione del presente comma vedi Deliberazione CONSOB 29 ottobre 2007, n. 16190.

(2) Comma modificato dall'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303 e dall'articolo 4 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto.

(3) Comma modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, con la decorrenza indicata nell'articolo 19 dello stesso decreto.

Tribunale Modena sez. I, n. 823, 15 giugno 2009

La mancanza della forma prescritta dall'art. 23 del t.u.f. comporta la nullità del contratto di mandato tra cliente ed intermediario e non anche quello di compravendita tra intermediario ed il terzo dal quale i titoli vengono acquistati.

Tribunale Torino sez. I, 08 maggio 2009

L'art. 21 del t.u.f. pone a carico degli intermediari autorizzati l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse del cliente e per l'integrità dei mercati, nonché l'obbligo di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e di operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. Tali oneri sono finalizzati a superare la asimmetria informativa esistente fra intermediario e semplice risparmiatore e a consentire a quest'ultimo l'effettuazione di scelte di investimento consapevoli. Di fronte ad una specifica contestazione circa il corretto espletamento dell'attività di prestazione dei servizi di investimento, è onere dell'intermediario dimostrare di aver adeguatamente informato il cliente sulla natura, sui rischi, sulla redditività e su ogni altra circostanza rilevante ai fini della valutazione circa l'opportunità e la congruità dell'investimento stesso. L'onere probatorio gravante sulla banca ex

art. 23, ultimo comma, del t.u.f., non è assolto sulla base di una dichiarazione del cliente, che non concerna fatti storici obiettivi da cui derivino un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione, ma attenga a opinioni o giudizi alla cui formazione concorrono valutazioni soggettive, per di più di natura giuridica.

Tribunale Bergamo, 27 aprile 2009

L'art. 23 del d.lgs. n. 58/1998 dispone che il contratto sia nullo solo in caso di inosservanza della forma prescritta e non di omessa consegna di un esemplare ai clienti. D'altra parte una mera modalità esecutiva inerente il rapporto negoziale già sorto non potrebbe certamente inficiarne il momento genetico.

Tribunale Mondovì, 21 aprile 2009

La prescrizione della forma scritta ad substantiam non può essere assolta dalla sottoscrizione di una clausola con la quale l'investitore dichiara di aver ricevuto la consegna di un esemplare del contratto quadro. La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che, per dimostrare la conclusione del contratto per cui è prevista la forma scritta ad substantiam, sia indispensabile la produzione del documento sottoscritto dalle parti, non essendo ammessa la confessione, né la prova per interrogatorio, né quella per testimoni, né il ricorso alle presunzioni od alla mancata contestazione.

Tribunale Bologna, 02 marzo 2009

L'art. 23 Tuf va letto nel senso che la Consob ha il potere di imporre agli intermediari finanziari: a) che determinate tipologie di contratto possano o debbano essere stipulate per iscritto; b) che determinate tipologie di operazioni siano consacrate in altrettanti obblighi di forma-contenuto. Il contratto quadro posto dalla banca a fondamento di operazioni di negoziazione non risponde a questi ultimi obblighi ove non sia stato adeguato a quanto disposto dall'art. 30 reg. Consob 11522/98, previa consegna del documento generale sui rischi di investimento, così come stabilito dall'art. 36 del reg. Consob 10943/1997, ma sia rimasto invece vigente nella versione redatta sulla base della normativa precedentemente in vigore. Un tale contratto non ha, pertanto, il contenuto voluto da norme inderogabili di legge dettate a tutela dell'ordine pubblico economico e del pubblico risparmio ed è, perciò, da considerarsi affetto da nullità sopravvenuta.

Corte appello Bari sez. I, 23 febbraio 2009, n. 167

Deve essere dichiarato nullo per difetto di forma scritta il contratto di negoziazione, o c.d. contratto quadro, sottoscritto dal solo cliente, in quanto il requisito formale previsto dall'art. 23 del t.u.f. implica la sottoscrizione di entrambe le parti negoziali, attesi peraltro i rilevanti doveri di protezione che scaturiscono da tale contratto e sui quali il contraente debole ha diritto di confidare (nel caso di specie, è stata dichiarata, per derivazione, la nullità del contratto di acquisto dei bond argentini, giacché posto in essere senza la preventiva stipulazione del contratto quadro, e quindi in violazione di norme imperative).

Cassazione civile sez. I, 17 febbraio 2009, n. 3773, Davico C. Banca Sella, Giust. civ. Mass. 2009, 2, 250

In materia di contratti di intermediazione finanziaria, allorché risulti necessario accertare la responsabilità contrattuale per danni subiti dall'investitore, va accertato se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58 (t.u.f.) e prima ancora dal d.lg. 23 luglio 1996 n. 415, nonché dalla normativa secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell'onere della prova: l'investitore deve allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di prescrizioni; l'intermediario, a sua volta, deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempite dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito «con la specifica diligenza richiesta».

Tribunale Arezzo, 10 febbraio 2009

Nell'ipotesi di un servizio di negoziazione, esecuzione e raccolta di ordini impartiti di volta in volta

dal cliente alla società di investimento ai sensi dell'art. 23 t.u.f., quest'ultima non ha l'obbligo di aggiornare l'investitore sull'andamento dell'investimento né di fornire al cliente un prospetto informativo dei titoli, in quanto il soggetto intermediario si limita a negoziare i titoli di volta in volta richiesti dando così esecuzione ad uno specifico ordine proveniente dal cliente.

Tribunale Rimini, 31 dicembre 2008

In seguito alla dichiarazione di nullità del contratto quadro (nel caso specifico per mancanza di forma scritta) la somma che la banca è tenuta a restituire all'investitore corrisponde all'importo da questi pagato per l'acquisto dei titoli al netto delle cedole nel frattempo percepite e maggiorato degli interessi legali dalla domanda e dell'ulteriore danno ex art. 1224 cod. civ. in misura pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio dei titoli di stato di durata non superiore ai dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 cod. civ.

Tribunale Venezia sez. I, 22 dicembre 2008, n. 3091

L'inversione dell'onere della prova previsto a carico della banca dall'art. 23 t.u.f. in ordine all'osservanza degli obblighi di diligenza e corretta informazione non si estende anche alla dimostrazione del nesso di causalità tra condotta negligente della banca medesima e danno, dimostrazione questa che grava sull'investitore a meno che non sia ravvisabile "in re ipsa" come accade nel caso in cui l'intermediario dia esecuzione ad un'operazione inadeguata senza rispettare le prescrizioni di cui all'art. 29 regolamento consob n. 11522/98.

Tribunale Mantova, 11 dicembre 2008

Qualora venga dichiarata la nullità del c.d. contratto quadro per violazione del requisito della forma scritta, non potrà ritenersi improntato a buona fede il comportamento dell'intermediario che provvede a predisporre unilateralmente la documentazione da sottoporre al cliente e non può non conoscere la previsione normativa che impone l'uso della forma scritta; pertanto, in osservanza al disposto degli artt. 2033 e 1224 cod. civ., l'intermediario sarà tenuto anche alla restituzione degli interessi sulla somma versata dal cliente con decorrenza dal giorno in cui il pagamento è stato effettuato.

Tribunale Milano sez. VI, 04 dicembre 2008, n. 14444

L'ordine di acquisto inviato dall'acquirente alla banca ben può essere ritenuto, oltre che come ordine di immettere richiesta sui mercati (in esecuzione del contratto quadro in essere tra le parti), quale proposta contrattuale, completa di ogni elemento per essere tale, tra cui in particolare l'oggetto ed il prezzo quale contropartita; in relazione a tale proposta non è intervenuta alcuna accettazione, posto che la banca, una volta verificato che il prezzo ivi indicato era errato (rectius non era conforme ai valori di mercato di quel preciso momento) ha significativamente annullato l'ordine, il che vale a dire che ha rifiutato la proposta contrattuale; invece la banca, in via di mera attuazione, ha fatto pervenire - sul conto gestione strumenti finanziari del cliente - i titoli della proposta non andata a buon fine trattenendo un prezzo superiore. In sostanza la banca ha attuato in via unilaterale un regolamento di interessi che con la iniziale proposta contrattuale ha in comune solo il bene da trasferire ma non la controprestazione, e va da sé quindi che non si è avuto accordo contrattuale proprio sul prezzo.

Tribunale Milano sez. VI, 20 novembre 2008, n. 13756

In tema di intermediazione mobiliare, quando la banca, attraverso il sistema di "trading on line" impartisce la seguente informazione "L'ordine impostato ha per oggetto uno strumento finanziario la cui negoziazione, a nostro giudizio, comporta un livello di rischio tale da rendere l'operazione non adeguata. La invitiamo pertanto a non impartire l'ordine cliccando sul bottone annulla. Qualora volesse comunque impartire l'ordine in esame clicchi sul tasto ORDINA", questa è da considerarsi informazione di inadeguatezza, che è di livello superiore e più qualificata rispetto ad ogni altra informazione sulle caratteristiche dello strumento finanziario scelto dall'investitore. Pertanto nessun inadempimento può essere contestato alla banca, tenendo anche conto che l'investitore, nel contratto quadro, ha barrato, nella casella relativa alla propensione al rischio, la seguente opzione: "Prevalenza della rivalutabilità rapportata al rischio di oscillazione dei corsi e del cambi - Alto grado di rischio". Non può, quindi ritenersi che la banca intermediaria sia stata inadempiente alle obbligazioni di informazione sull'adeguatezza delle operazioni di investimento.

Tribunale Avellino, 09 ottobre 2008

Ai fine della competenza per territorio e quindi dell'individuazione del foro esclusivo del consumatore, non può qualificarsi quale cliente professionale l'avvocato che operi in strumenti finanziari sulla base di un contratto negoziazione collegato al conto corrente utilizzato anche per scopi attinenti alla professione legale.

Tribunale Napoli, 11 settembre 2008

L'acquisto di titoli posti a garanzia di una apertura di credito con la modalità del cd. pegno rotativo soggiace alla normativa prevista per la negoziazione degli strumenti finanziari, con la conseguenza che devono essere rispettate le regole da tale normativa previste, ivi comprese quelle in tema di forma dei contratti e di conflitto di interessi.

Tribunale Torino, 24 luglio 2008

Per il c.d. contratto quadro è previsto non soltanto un requisito di forma scritta a pena di nullità, ma anche un contenuto minimo - che deve, in quanto prescritto dalla legge, avere la medesima forma - costituito dalla indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento del servizio, dell'entità e dei criteri di calcolo della remunerazione dell'intermediario.

Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2008, n. 17341, Bruno C. Soc. Paribas Services, Guida al diritto 2008, 40, 46

Ai sensi dell'art. 23 t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il d.lg. 58/1998, i contratti-quadro o normativi relativi alla prestazione dei servizi di investimento, tra cui rientrano quelli aventi a oggetto la negoziazione di strumenti finanziari derivati, devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità che può essere fatta valere soltanto dal cliente. Pertanto, è dal testo del medesimo contratto che debbono risultare i servizi forniti dall'intermediario, non potendo farsi ricorso a successivi ordini di borsa, ove questi non siano stati conferiti per iscritto ma siano stati impartiti verbalmente, per ritenere che l'oggetto negoziale abbia portata più ampia di quella evincibile dal documento e comprenda un servizio di investimento in esso non contemplato.

Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2008, n. 17341, Bruno C. Soc. Paribas Services, Giust. civ. Mass. 2008, 6, 1026

Ai fini dell'accertamento dell'ambito oggettivo di un contratto quadro relativo alla prestazione di servizi di investimento, il giudice di merito non può fermarsi all'intitolazione enunciativa del contratto, ma deve esaminare l'intero contenuto delle pattuizioni contrattuali, astenendosi dal conferire rilievo, ai sensi dell'art. 1362 c.c., al comportamento successivo dell'investitore, ove lo stesso si sia sostanziato nel conferimento di ordini di borsa che, privi del necessario fondamento causale nel contratto quadro per avere ecceduto dai limiti oggettivi dello stesso, non risultino a loro volta impartiti nella forma scritta richiesta dall'art. 23, comma 1, d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la responsabilità di una S.I.M. per i danni derivanti dall'esecuzione di operazioni su derivati esteri, senza tener conto che il contratto quadro sottoscritto dall'investitore, pur riferendosi genericamente, nell'intitolazione, alla negoziazione di strumenti finanziari collegati a valori mobiliari quotati «nei mercati regolamentati» ed ai relativi indici, conteneva una clausola che limitava espressamente l'oggetto del contratto al servizio di negoziazione di prodotti derivati italiani).

Cassazione civile sez. I, 25 giugno 2008, n. 17341, Bruno C. Soc. Paribas Services, Foro it. 2009, 1, 188

Nell'interpretare il contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento finanziario non può valutarsi, per la determinazione dell'oggetto negoziale, il successivo ordine di borsa, ove questo non sia stato conferito per iscritto, ma sia stato impartito verbalmente.

Tribunale Pesaro, 24 giugno 2008

Spetta all'investitore, che abbia subito un danno dall'investimento effettuato senza il rispetto della forma prevista dall'art. 23 del t.u.f., il maggior danno da svalutazione monetaria, essendo le somme impiegate destinate all'investimento e quindi ad un uso antinflattivo.

Tribunale Trani, 30 aprile 2008, n. 529

È applicabile la disciplina del d.lg. n. 58 del 1998 ove sia accertata con una indagine sostanziale la natura aleatoria del prodotto oggetto di intermediazione ovvero l'assenza di rischio per la società assicuratrice, indipendentemente dal "nomen iuris" utilizzato. La violazione delle regole comportamentali e di diligenza imposte dall'art. 21 d.lg. 58 del 1998, attenendo alla fase precontrattuale, è sanzionata con l'azione risarcitoria ex art. 1338 c.c. L'azione di annullamento sarà esperibile ove la violazione dei precetti di cui all'art. 21 d.lg. n. 58 del 1998 integri gli estremi di cui agli art. 1427 c.c. ss. Sul piano processuale incombe sull'intermediario, a norma dell'art. 23 ultimo comma d.lg. n. 58 del 1998, l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta. Sull'investitore incombe invece l'onere di provare il danno.

Tribunale Salerno sez. I, 15 aprile 2008

In tema di intermediazione finanziaria, il sistema normativo (art. 23 t.u.i.f.) contempla la sanzione della nullità in caso di difetto di forma prescritta dal regolamento Consob ai sensi dell'art. 23 comma 1 d.lg. n. 58 del 1998, o dal contratto (quale forma convenzionale prevista, eventualmente, per la validità), e con riferimento alle clausole di rinvio agli usi (art. 23 comma 2 t.u.i.f.), e ciò prevedendone la rilevanza solo ad istanza di parte (e, in particolare, dell'investitore), così come per i patti contrari alle disposizioni relative alla gestione di portafogli di investimento (art. 24 comma 2).

Tribunale Salerno sez. I, 15 aprile 2008

Nel settore dell'intermediazione mobiliare si verifica sempre un collegamento unilaterale tra il negozio quadro e contratti esecutivi, avente fonte nel primo, dal quale i singoli ordini hanno una dipendenza logica e giuridica. Pur avendo ciascun negozio attuativo una propria causa, autonoma e distinta, i requisiti di validità finiscono per estendersi ai contratti successivi (costituiti di massima da singoli contratti di mandato), il che fa configurare un rapporto di dipendenza tra il contratto quadro e i negozi esecutivi. Creata a monte del rapporto di investimento una "cornice contrattuale", i singoli ordini, una volta accettati ed eseguiti, danno così vita ad altrettanti contratti aventi ad oggetto l'acquisizione o la dismissione di strumenti finanziari, secondo il meccanismo dell'art. 1327 c.c., il che lascia intravedere una struttura contrattuale a doppio livello, con assoggettamento al comune precetto del forma scritta. Ma anche se si volesse condividere la teoria per cui i negozi esecutivi siano in realtà da considerarsi atti unilaterali (concretanti, di volta in volta, incarichi di mandato, o proposte di acquisto o di vendita indirizzate all'intermediario ovvero ad un terzo operatore), le precedenti considerazioni rimarrebbero comunque fondate, in forza della funzione estensiva dell'art. 1324 c.c., che permette di applicare agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale tutte le disposizioni compatibili in materia di contratti.

Tribunale Lucca, 22 marzo 2008

Posto che, in forza dell'art. 23 t.u.f., gli intermediari autorizzati possono fornire i propri servizi di investimento unicamente in base ad apposito contratto scritto (c.d. contratto-quadro), non ha effetto di ratifica la sottoscrizione di tale contratto in epoca successiva rispetto alla avvenuta negoziazione dei titoli che rimane affetta da nullità.

Tribunale Benevento, 06 febbraio 2008, n. 175, Dir. e prat. soc. 2008, 16, 77

La banca ha l'obbligo di informare preventivamente e compiutamente il cliente delle caratteristiche tipologiche e della rischiosità di un'operazione di investimento in fondi comuni azionari ad alto rischio e volatilità. Spetta, pertanto, alla banca l'onere di provare, ex art. 23, comma 6, t.u.f., di aver agito con la specifica diligenza richiesta, che è quella massima propria degli specialisti che operano nel settore bancario e finanziario e che hanno tutti i mezzi necessari per acquisire ogni notizia e fare le più approfondite valutazioni sulla opportunità dell'investimento.

Tribunale di Torino, sez. I 01 febbraio 2008

Nei rapporti relativi ai servizi di investimento è ravvisabile un duplice momento contrattuale: un primo con la stipulazione di un contratto quadro (da cui non discendono effetti obbligatori direttamente e autonomamente azionabili) che regola ed indica tutti i servizi di investimento che potranno essere prestati e un secondo con la stipulazione dei singoli contratti relativi agli ordini via via impartiti. La forma scritta "ad substantiam" di cui all'art. 23 comma 1

